



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

**Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche  
Il Direttore Generale**

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, ed in particolare l'articolo 9, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, individua, sentita la Conferenza Unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la Rete Nazionale dei Gasdotti;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n.239, e in particolare l'articolo 1, comma 7, lettera h), che stabilisce che la funzione di programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti è effettuata dallo Stato, avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

VISTO l'articolo 52-quinques del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, come introdotto dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n.330;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 gennaio 2001, con il quale è stata individuata la Rete Nazionale dei Gasdotti su conforme parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, espresso con deliberazione 12 ottobre 2000, n.186 e della Conferenza Unificata, espresso nella riunione del 21 dicembre 2000;

VISTO l'articolo 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 sopra citato, che dispone che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, su richiesta di una impresa di trasporto del gas, all'inclusione nella Rete Nazionale dei Gasdotti di nuovi gasdotti rispondenti ai requisiti di legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le Regioni e le Province autonome interessate, e provvede, in funzione delle modifiche intervenute, all'aggiornamento degli allegati al predetto decreto, dandone comunicazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle Regioni interessate ed ai soggetti che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sulla rete nazionale di trasporto;

VISTI i successivi decreti in data 30 giugno 2004, 4 agosto 2005, 13 marzo 2006, 1° agosto 2008, 21 ottobre 2010, 19 dicembre 2011, 28 gennaio 2013, 11 novembre 2013 e 9 ottobre 2014, con i quali sono stati inclusi nella Rete Nazionale dei Gasdotti nuovi metanodotti ed aggiornati gli allegati al predetto decreto ministeriale;

VISTO in particolare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010 che all'articolo 2 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2011, i soggetti gestori di tratti della Rete Nazionale dei Gasdotti devono presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno e che lo stesso Ministero, entro il successivo 30 settembre, procede a una valutazione delle istanze e, per quelle rispondenti ai requisiti previsti, provvede a richiedere il parere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e alle Regioni interessate, intendendo acquisito il parere per comunicazione scritta o per intervenuto silenzio-assenso e che il Ministero entro il 30 novembre, emani il decreto relativo all'aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 gennaio 2013, che stabilisce, ad integrazione di quanto stabilito all'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 ottobre 2010, che i soggetti gestori di tratti della Rete Nazionale dei Gasdotti devono presentare in via telematica al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dal 2013, oltre alla istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno, anche quella relativa ai progetti di nuovi gasdotti in corso a tale data con allegato l'elenco dei nuovi gasdotti in esercizio al 30 giugno dell'anno in corso, un elenco dei gasdotti in progetto a tale data, un elenco di tutti i gasdotti in esercizio alla stessa data;

VISTO l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 gennaio 2013, che stabilisce che per i futuri aggiornamenti, fermo restando il procedimento di acquisizione dei pareri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e delle Regioni interessate con la procedura di cui al richiamato articolo 2 del decreto ministeriale 21 ottobre 2010, la Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche provvede, con cadenza almeno annuale, alla pubblicazione dell'elenco aggiornato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 ottobre 2014, relativo all'ultimo aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti, che all'articolo 2 stabilisce che le istanze di

aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti vanno presentate, entro il 31 luglio di ogni anno, solamente per via telematica, e con allegati in formato Excel degli elenchi separati dei nuovi gasdotti entrati in esercizio, sia di quelli in progetto che di quelli dismessi al 30 giugno dell'anno corrente, nonché dell'elenco completo di tutti i gasdotti al 30 giugno dell'anno corrente, inclusi i nuovi gasdotti e quelli in progetto di cui sopra, ed esclusi quelli dismessi;

VISTA l'istanza in data 30 luglio 2015 della società Snam Rete Gas S.p.A. per l'inserimento nella Rete Nazionale dei Gasdotti del metanodotto in progetto "Interconnessione TAP" e l'eliminazione dei gasdotti "Allacciamento GeoGasStock di Salandra" e "Allacciamento GNL di Brindisi", in quanto i rispettivi clienti hanno formalmente rinunciato alla realizzazione degli stessi gasdotti;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti)*

1. Nell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale dei Gasdotti di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 ottobre 2014, è inserito il gasdotto "Interconnessione TAP" e cancellato il gasdotto "Allacciamento GeoGasStock di Salandra" e nell'Allegato 4 dello stesso decreto sopracitato è cancellato il gasdotto "Allacciamento GNL di Brindisi";
2. Negli Allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto sono riportati, con la specifica definizione di cui al successivo comma 3, gli elenchi aggiornati al 1° gennaio 2016, ed in particolare:
  - Allegato 1: metanodotti facenti parte della Rete Nazionale dei Gasdotti, inclusa la modifica di cui al precedente comma 1;
  - Allegato 2: gasdotti di importazione da Stati non appartenenti all'Unione Europea ubicati nel mare territoriale e gasdotti di coltivazione utilizzati per l'importazione di gas naturale;
  - Allegato 3: interconnector;
  - Allegato 4: metanodotti di collegamento a terminali di rigassificazione GNL.

3. La definizione di Rete Nazionale di Gasdotti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, è così intesa:

- a) gasdotti ricadenti in mare; tali reti o parti di reti sono individuate con la lettera "a";
- b) gasdotti di importazione ed esportazione non compresi nell'elenco dei gasdotti di cui al punto a), e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento; tali reti o parti di reti sono individuate con la lettera "b";
- c) gasdotti collegati agli stoccaggi; tali reti o parti di reti sono individuate con la lettera "c";
- d) gasdotti interregionali funzionali al sistema nazionale del gas non compresi nell'elenco di cui ai precedenti punti; tali reti o parti di reti sono individuate con la lettera "d";
- e) gasdotti funzionali direttamente o indirettamente al sistema nazionale del gas; tali reti o parti di reti sono individuate con la lettera "e";
- f) reti o parti di reti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) che risultano attualmente in progetto, o per le quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni o in costruzione; tali reti o parti di reti sono individuate con la lettera "f";

## **Articolo 2**

*(Modalità di presentazione delle istanze di aggiornamento)*

1. A modifica dell'articolo 2 comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 ottobre 2014, relativo all'ultimo aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti, le istanze con i relativi allegati in formato Excel devono essere inviati per posta certificata all'indirizzo pec:

[dgsaie.div05@pec.mise.gov.it](mailto:dgsaie.div05@pec.mise.gov.it)

2. Restano comunque ferme le altre modalità di presentazione per l'aggiornamento della Rete Nazionale di Trasporto stabilite dall'articolo 2 sopracitato.

3. Nel caso nel corso dell'anno non siano intervenute modifiche, le imprese che gestiscono Reti Nazionali dei Gasdotti sono comunque tenute a darne comunicazione, entro il 31 luglio, con le modalità di cui al comma 1.

**Articolo 3**  
*(Pubblicazione)*

4. Il presente decreto è comunicato ai gestori delle reti di trasporto interessate e all' Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma lì, 20.10.2015

Il Direttore Generale  
*( Ing.Gilberto Dialuce)*

